

ABBANDONO RIFIUTI

L'abbandono dei rifiuti è regolamentato dall'art 192 del D.lvo 152/2006 e dall'art. 29 del Regolamento Comunale per la Gestione Rifiuti e assimilati, trascritti di seguito :

Articolo 192 D.lvo 152/2006

- “ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2. E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. “

Articolo 29. Abbandono dei rifiuti

1 E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive, su spiagge, arenili e scogliere.

2 Nel caso di abbandono di rifiuti si provvede sempre all'accertamento di responsabilità da parte di un organi preposto al controllo.

3 In caso di abbandono su di una proprietà privata non soggetta ad uso pubblico nell'ambito di quanto

già disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, qualora non sia individuato il responsabile dell'abbandono trova applicazione quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento;

4 Ove non sia accertato un responsabile dell'abbandono il Gestore è tenuto alla rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico secondo le modalità e le tempistiche previste nel disciplinare tecnico di servizio.